

Deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni n. 113 del 27 dicembre 2018

OGGETTO: ADEGUAMENTO CONVEZIONE SERVIZIO TESORERIA

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Richiamata la convenzione in essere per il quinquennio 2016 – 2020 con la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia per la gestione del servizio di tesoreria di cui al contratto n. 1 di Rep. dd. 20.01.2016

Vista la circolare n. 22 del 15.06.2018 del Ministero dell'Economia, relativa all'applicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni della Direttiva europea sui servizi di pagamento n. 2015/2366/UE (payment services directive - PSD2) recepita dal legislatore italiano attraverso il D.Lgs n. 218/2017.

Dato atto che dal 1° gennaio 2019 anche le Pubbliche Amministrazioni italiane dovranno applicare la PSD2 e che pertanto risulta necessario adeguare la Convenzione di tesoreria in essere.

Vista ora la nota di data 18.12.2018, acquisita al protocollo comunale in 21.12.2018 prot. n. 3665, inviata dalla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia con la quale si inoltrano le modifiche necessarie, di carattere non sostanziale, che di seguito si riportano:

Art. 1 - Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento

1. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine non può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 15.45 di un giorno operativo, l'ordine di pagamento si intende pervenuto la giornata operativa successiva.

2. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazione di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, "il momento della ricezione" dell'ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma precedente possa essere differito – rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla banca – di un'ulteriore giornata operativa, lasciando un'ulteriore giornata operativa per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.

Art. 2 - Importi trasferiti

1. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito, che saranno a carico dell'Ente.

Art. 3 - Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall'Ente (Sepa Direct Debit)

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa dell'ente sia già stata eseguita, il pagatore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis D.Lgs. 11/2019, al rimborso dell'importo trasferito, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente.

2. L'Ente autorizza il Tesoriere, nel caso in cui a quest'ultimo prevenisse richiesta di rimborso da parte della banca del pagatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, ad addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del debitore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito"

Ritenuto pertanto necessario applicare le modifiche sopra riportate.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico amministrativa;

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto** che dal 1° gennaio 2019 anche le Pubbliche Amministrazioni italiane dovranno applicare la Direttiva europea sui servizi di pagamento n. 2015/2366/UE (payment services directive - PSD2), recepita dal legislatore italiano attraverso il D.Lgs. n. 218/2017.
2. **Di prendere atto e accettare** le modifiche alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria in essere proposte dalla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia con nota di data 18.12.2018, acquisita al protocollo comunale in data 21.12.2018 prot. n. 3665, che di seguito si riportano:
Art. 1 - Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento
1. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine non può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore dei servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 15.45 di un giorno operativo, l'ordine di pagamento si intende pervenuto la giornata operativa successiva.
2. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazione di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, "il momento della ricezione" dell'ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma precedente possa essere differito - rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla banca - di un'ulteriore giornata operativa, lasciando un'ulteriore giornata operativa per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.
Art. 2 - Importi trasferiti
1. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito, che saranno a carico dell'Ente.
Art. 3 - Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall'Ente (Sepa Direct Debit)
1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa dell'ente sia già stata eseguita, il pagatore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis D.Lgs. 11/2019, al rimborso dell'importo trasferito, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente.
2. L'Ente autorizza il Tesoriere, nel caso in cui a quest'ultimo prevenisse richiesta di rimborso da parte della banca del pagatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, ad addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del debitore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.
3. **Di comunicare** il contenuto del presente provvedimento al Tesoriere comunale.
4. **Di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. **di dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.